

**circolare di aggiornamento fiscale e societario**

riservato alle aziende clienti

Dott. Stefano Corti  
· dottore commercialista  
· revisore contabile

Dott. Sandro Di Vincenzo  
· dottore commercialista  
· revisore contabile

Dott. Simone Sabia  
· dottore commercialista  
· revisore contabile

Circolare n. 8/2020 del 03/09/2020

**Decreto "Agosto"**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Agosto. Vi inviamo il riepilogo delle disposizioni di maggior rilievo previste nel provvedimento.

**Fondo per la filiera della ristorazione**

È prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese con attività prevalente individuata dai codici ATECO 561011, 562910 e 562920 (ristorazione con somministrazione, mense e catering).

Il contributo spetta ai soggetti il cui fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia stato inferiore ai 3/4 del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 (quindi una riduzione di almeno il 25%) e ai soggetti che abbiano avviato l'attività a decorrere dal 01/01/2019.

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Un apposito decreto attuativo determinerà le procedure per la richiesta del contributo, ed è comunque prevista la possibilità di ottenere il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, presentando i documenti certificanti gli acquisti, anche non quietanzati.

**Contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici**

È prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni Istat, abbiano registrato presenze turistiche di residenti in paesi esteri:

- per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019 (quindi una riduzione di almeno il 33,33%)

Il contributo è calcolato in percentuale sulla riduzione del fatturato subita nel mese di giugno 2020 rispetto al mese di giugno 2019:

Viale Milton n. 27  
50129 Firenze  
tel. 055/576732 – 572121  
fax 055/572474  
C.F. – P.I. 04936680489

[cortiassociati@cortiassociati.it](mailto:cortiassociati@cortiassociati.it)  
[stefanocorti@cortiassociati.it](mailto:stefanocorti@cortiassociati.it)  
[s.divincenzo@cortiassociati.it](mailto:s.divincenzo@cortiassociati.it)  
[simonesabia@cortiassociati.it](mailto:simonesabia@cortiassociati.it)

Partner Auditcentro S.r.l.  
società di revisione

- 15% per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un 1.000.000 di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso.

Il contributo minimo è comunque di euro 1.000 per gli imprenditori individuali e di euro 2.000 per gli altri soggetti.

Il presente contributo non è cumulabile con il contributo per la "filiera della ristorazione" di cui al precedente punto per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

### **Proroga moratoria per le Pmi**

È prorogato al 31/01/2021 la sospensione dei pagamenti di mutui e finanziamenti per PMI e microimprese il cui precedente termine era fissato al 30/09/2020 dal DL "Cura Italia".

Pertanto:

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, gli importi accordati non possono essere revocati fino al 31/01/2021;
- per i prestiti non rateali i contratti sono prorogati fino al 31/01/2021 alle stesse condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso sino al 31/01/2021.

### **Credito d'imposta per canoni di locazione e affitto d'azienda**

Il credito d'imposta per i canoni di locazione, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso anche al mese di giugno.

Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale il credito d'imposta è previsto anche per il mese di luglio.

Ricordiamo che il credito d'imposta è commisurato all'importo effettivamente versato nel periodo d'imposta 2020 e spetta a condizione che il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

riservato alle aziende clienti

### **Esenzione seconda rata Imu**

È prevista l'esenzione dal versamento della seconda rata IMU, in scadenza alla data del 16/12/2020, relativa ai seguenti immobili:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda che le fattispecie di cui ai punti a), b) e c) avevano già beneficiato dell'esclusione del pagamento della prima rata in acconto Imu.

Con riferimento, invece, agli immobili di cui alla lettera d), il nuovo Decreto prevede l'esenzione da Imu anche per gli anni 2021 e 2022.

### **Credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive**

È reintrodotta il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, disposto dall'art. 10 del DL n. 83/2014, nella misura del 65% (anziché 30%) per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso il 31/12/2019. Il credito d'imposta relativo al primo periodo è utilizzabile esclusivamente in compensazione; per quello pertinente al secondo periodo, non si applica la ripartizione in quote annuali. Tra i beneficiari dell'agevolazione sono compresi gli agriturismi, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle relative attività, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

### **Ulteriore rateazione dei versamenti fiscali e contributi sospesi**

I versamenti sospesi fiscali e contributivi scadenti nei mesi di marzo

aprile e maggio, e già sospesi fino al 16/09/2020 possono essere eseguiti con le seguenti modalità:

- 50% delle somme: in un'unica soluzione entro il 16/09/2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza sanzioni né interessi;
- restante 50%: mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con prima rata entro il 16/01/2021 senza sanzioni né interessi.

### **Proroga secondo acconto per i soggetti Isa**

È prorogato al 30/04/2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019. Sono interessati alla proroga i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) e i contribuenti forfetari, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019.

### **Proroga riscossione coattiva**

È differito al 15/10/2020 il termine finale di sospensione dell'attività di riscossione, precedentemente fissato al 31/08/2020.

Pertanto:

- sono sospesi i pagamenti di cartelle esattoriali in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il 30/11/2020,
- è differito al 15/10/2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione,
- sono sospesi fino al 15/10/2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19/05/2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati,
- sono sospese dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 le attività di verifica di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti (articolo 48 bis D.P.R. 602/1973).

Resta invece fermo al 10/12/2020 il termine ultimo previsto per il pagamento delle rate dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

### **Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni 2020**

È prevista la facoltà di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad

esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019.

La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019, può avere:

- effetti soltanto civilistici e contabili,
- effetti anche fiscali, a seguito del pagamento dell'imposta sostitutiva del 3%.

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e non per categoria.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

### **Proroga esonero Tosap e Cosap per le imprese di pubblico esercizio**

È prorogata fino al 31 dicembre l'esonero da Tosap e Cosap sull'occupazione di spazi e aree pubbliche utilizzate dagli esercizi commerciali. Prorogati fino alla stessa data anche il termine per l'invio delle domande di permesso per nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento

Cordiali saluti  
(Corti & Associati)